

DETERMINAZIONE N. 221 DEL 8/11/2012

UFFICIO LEGALE:

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE PRESTATATA DALL' AVV. NICOLA PETRACCA NEL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI CAMERINO SEZ. LAVORO E PREVIDENZA - AL NUMERO DI R.G 20/2011 - TRA LE PARTI ACCORSI GILBERTO/ UNIRE - SENTENZA N.112/2011.

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "*Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante "*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*";

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l'altro, la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*";

VISTO, in particolare, l'art. 23- quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente che, nelle more dell'adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012 con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23-quater, comma 9, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato, avvalendosi dell'attuale struttura dell'ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l'emanazione di tutte le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;

VISTO il giudizio innanzi al Tribunale di Camerino - Sezione Lavoro - R.G. 20/2011, promosso dal signor Gilberto Accorsi nei confronti dell' Unire oggi Assi gestione temporanea (ex legge 7 agosto 2012 n.135) ;

VISTA la sentenza n. 112/2011 emessa dal Tribunale di Camerino - Sezione Lavoro - con la quale si è definito il sopra richiamato giudizio , con la dichiarazione di incompetenza del Giudice adito;

VISTA la delibera n.31 del 14/04/2011 con la quale il commissario straordinario ha conferito mandato professionale all'avvocato Nicola Petracca nel giudizio suddetto, con pedissequa approvazione del ministero vigilante con nota (prot. in entrata 31503/2011);

VISTA la nota del 24/11/2010 prot. n. 66054 con la quale l'avvocato Nicola Petracca dichiara che tutte le proforma stampate su carta intestata "LabLaw" sono riconducibili alla Sua persona ed alla sua attività, essendo egli stesso partner di "LabLaw Studio Legale Failla Rotondi & Partners";

VISTA la pro-forma di fattura n. 1397/2011 pervenuta all'Assi gestione temporanea in data 12/10/2012 (prot.in entrata n.61697) relativa all'attività professionale dell'Avvocato Nicola Petracca, partner di "LabLaw Studio Legale Failla Rotondi & Partners" che ha rappresentato e difeso l'Assi gestione temporanea, nel sopra richiamato giudizio;

ATTESO CHE la somma da liquidare in favore dell'avv. Nicola Petracca, partner di "LabLaw Studio Legale Failla Rotondi & Partners", richiesta nella proforma suddetta, congruita dal responsabile dell'Ufficio Legale dell'Agenzia oltre che dal servizio competente, è pari ad € 7.708,68 comprensiva di spese legali, IVA e CPA a saldo del dovuto per le prestazioni professionali;

CONSIDERATO che la spesa di che trattasi, essendosi conclusa l'attività professionale dell'Avvocato Nicola Petracca partner di "Lab Law Studio Legale Failla Rotondi & Partners", è da ritenersi obbligatoria ed indispensabile;

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 0016321 del 4 settembre 2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell'attuale fase di gestione temporanea;

VISTO il capitolo n 129.000 spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori del bilancio di previsione dell'ASSI deliberato in data 22 maggio 2012;

RITENUTO che il presente atto rientri nell'ordinaria amministrazione,

DETERMINA

di impegnare la somma di euro 7.708,68 in favore di "LabLaw Studio Legale Failla Rotondi & partners" per i motivi già descritti in premessa;

La spesa relativa alla presente determinazione è imputata al capitolo 129.000 "spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" del bilancio di previsione 2012.

Il Dirigente Delegato
f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta

